

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE "CALATINO SUD
SIMETO"

Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del
15.04.2010 iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211

Sede: Presso i locali del Tribunale di Caltagirone

Viale Mario Milazzo 218 – Tel. 093354888 Fax 093334555

Pec: org.conciliazione@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

Responsabile dell'Organismo: Avv. Carmelo Bentrovato

REGOLAMENTO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE CALATINO SUD SIMETO

SOMMARIO

A) Disposizioni generali

1. Oggetto e principi informativi

2. Ambito di applicazione

B) Organi

3. Il Responsabile, funzioni compiti e nomina. Incompatibilità

Nomina

Norme di comportamento del responsabile e incompatibilità

4. La Segreteria

Compiti

Nomina

5. I Mediatori

Il registro dei mediatori. Iscrizione. Assicurazione

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA GIURISDIZIONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

C) Regolamento di procedura (art. 5 D.M.180/2010)

- 6. La sede dell'organismo e le deroghe**
- 7. Accesso alla mediazione**
- 8. Adesione alla mediazione**
- 9. Mediazione congiunta**
- 10. Modalità di svolgimento degli incontri**
- 11. La mediazione in modalità telematica**
- 11. bis Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto**
- 12. Il Mediatore**
- 13. Obblighi del Mediatore**
- 14. Riservatezza**
- 15. L'incontro di conciliazione**
- 16. Proposta del Mediatore**
- 17. Conclusione del procedimento di mediazione**
- 18. Valore della lite e dell'accordo di conciliazione**
- 19. Indennità**
- 20. Patrocinio a spese dello Stato**
- 21. Codice Etico**

D) Allegati

Tabella delle indennità mediazioni obbligatorie e demandate

Tabella delle indennità mediazioni volontarie

A) Disposizioni generali

- 1. Oggetto e principi informativi.**

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

Il regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine di Caltagirone con la delibera nr. 39 del 22.03.2024 e successive modifiche, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione Forense di Caltagirone, istituito da e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, per lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie in materia di diritti disponibili.

Il regolamento fissa, altresì, i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell'organismo; il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; adotta il codice etico; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'organismo stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. attuativo; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo nr. 150/2023.

Il presente Regolamento, nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

2. Ambito di applicazione.

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su ordine del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

B) Organi

3. Il Responsabile. Funzioni. Compiti e nomina. Incompatibilità.

Al Responsabile, è demandata esclusivamente l'attività di gestione delle risorse umane – ad eccezione del responsabile dell'organismo di cui all'art. 8 del D.lgs. 28/2010 – e finanziarie dell'organismo.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA GIURISDIZIONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

Il Responsabile, dura in carica, in corrispondenza con la durata del Consiglio dell'Ordine stesso, e mantiene le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il Responsabile, può essere revocato solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi spetta al Consiglio dell'Ordine procedere ad una nuova nomina.

Il Responsabile, cura l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Organismo; stabilisce i requisiti di selezione dei mediatori, deliberandone l'ammissione agli elenchi; nomina il Segretario dell'Organismo.

Il Responsabile, dell'organismo è il titolare delle funzioni disciplinate dagli art. 8 e ss. del D.Lgs. 28/2010 nonché dall'art. 7, comma 6; art. 8, commi 2 e 3; art. 12 del D.M. attuativo.

Il Responsabile, dell'organismo svolge le funzioni senza alcun vincolo di subordinazione con il COA.

Il Responsabile, rappresenta l'organismo di mediazione e svolge le funzioni previste dalle norme sopra citate.

Nomina.

Il responsabile dell'organismo è nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Norme di comportamento del responsabile.

Il responsabile dell'organismo di mediazione, è tenuto all'osservanza del codice etico approvato col presente regolamento.

4. La Segreteria.

Compiti.

1. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA TAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione, o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

3. Su richiesta e con eventuali costi a carico della parte richiedente, la Segreteria rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

4. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali di cui all'art. 8 n.1 e 2, art. 8 bis commi 1 e 2, art. 8 ter commi 1 e 2, del presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.

5. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato (e la eventuale indicazione dello stesso manifestata dalla parte istante), la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione; il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno cinque giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di rappresentante munito di delega conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contenente gli estremi del documento di identità del delegante.

Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione, ne cura la presentazione e la consegna, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura».

In caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica la segreteria comunica il link necessario per accedere alla stanza virtuale, nel caso di mediazione da remoto, il Mediatore, comunica il link necessario per accedere alla stanza virtuale.

6. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione secondo il punto 4. che precede

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA GIURISDIZIONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

7. Nel rispetto dell'art.47 comma 6 del DM n.150/23 e a semplice richiesta delle parti costituite che ne sostengono eventuali costi, la segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni (fatte salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo mediatore). Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, è riservato alla sola parte depositante.

8. La Segreteria provvede altresì, all'aggiornamento degli elenchi dei mediatori dietro indicazioni del responsabile dell'organismo.

9. Fatti salvi i compiti riservati al responsabile dell'organismo, la Segreteria provvede ad assistere il responsabile dell'organismo nelle attività previste dall'art. 8 del D.Lgs. 28/2010; raccogliere le domande di conciliazione, attraverso gli appositi moduli che saranno allegati al presente regolamento o che saranno predisposti dal responsabile dell'organismo per adeguarli alle esigenze dell'ufficio; verificare la disponibilità dell'altra parte a partecipare all'incontro di mediazione; esigere le indennità previste; comunicare al responsabile, senza ritardo, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della procedura di mediazione.

A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Nomina.

Il Segretario Generale per la sua attività di segreteria Amministrativa dell'Organismo di Conciliazione, è nominato dal Responsabile, tra i componenti del personale di Segreteria dell'Ordine.

5. I mediatori.

Il registro dei mediatori. Iscrizione.

Presso l'Organismo è istituito un registro dei mediatori, composto da una sezione, al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento. L'elenco può raggiungere il numero massimo di 35 mediatori.

L'elenco è tenuto a cura della Segreteria dell'Organismo ed è consultabile dal sito istituzionale dell'Organismo (www.ordineavvocaticaltagirone.it).

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

Nel registro dei mediatori sono iscritti – sempre previa verifica dei titoli abilitanti – gli avvocati e praticanti iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone.

L'iscrizione nel registro dei mediatori è a cura del responsabile del registro il quale verifica in capo al richiedente la sussistenza dei requisiti previsti dell'art.8 del D.M. n.150/23. I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione in base agli artt. 23-24-25 del D.M. n. 150/2023.

Le domande di iscrizione all'elenco dei mediatori non potranno essere prese in considerazione nel caso di: 1. Errata o incompleta predisposizione della domanda secondo le modalità indicate nell'avviso di cui all'art. 1) del presente regolamento. 2. Mancato possesso dei requisiti di legge.

Il numero massimo di iscritti nell'elenco dei Mediatori deve essere commisurato al numero delle procedure e degli incontri effettivamente svolti presso la struttura negli ultimi due anni, al fine di non accreditare un numero sproporzionato di Mediatori.

La tenuta e l'aggiornamento del registro sono a carico del responsabile, che può provvedervi tramite il segretario generale.

C) Regolamento di procedura (art. 22 D.M.150/2023)

6. La sede dell'organismo e le deroghe.

La sede del procedimento è fissata presso i locali dell'organismo siti nel Palazzo del Tribunale di Caltagirone alla via Mario Milazzo 218, pianoterra.

La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

In tal caso, le parti devono fare richiesta congiunta al responsabile dell'organismo.

La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità per spese di avvio e di primo incontro.

In ogni caso, la sede degli incontri non può essere stabilita al di fuori delle città del circondario del Tribunale ove ha sede l'organismo di mediazione.

7. Accesso alla mediazione.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA TAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

1. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato in forza di procura, è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione (di seguito solo 'Organismo').

2. La domanda di mediazione deve contenere:

a) i dati identificativi delle parti (anagrafici, fiscali, in caso di persone giuridiche anche la P.Iva, il Codice Univoco, la PEC nonché i loro recapiti), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni (nelle mediazioni volontarie non è necessaria l'assistenza legale);

b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza e di eventuale rappresentanza.

3. La domanda può contenere:

a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;

b) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o da remoto;

c) In caso di mediazione demandata dal Giudice, indicare gli estremi dell'ordinanza e allegare agli atti il provvedimento di rinvio in mediazione;

d) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello Stato rilasciata dal COA territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice);

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi Organismo) con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA TAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

5. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023, il documento di identità in corso di validità, della parte o del legale rappresentante in caso di persona giuridica, l'informativa privacy sottoscritta.

6. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del regolamento e delle indennità di cui alle tabelle allegate.

8. L'adesione alla mediazione

1. L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal suo avvocato con procura è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione;

2. L'adesione alla mediazione deve contenere:

a) i dati identificativi delle parti (anagrafici, fiscali, in caso di persone giuridiche anche la P.Iva, il Codice Univoco, la PEC nonché i loro recapiti), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni (nelle mediazioni volontarie non è necessaria l'assistenza legale);

b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

3. La domanda di adesione può contenere:

a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia.

b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;

c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in via telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;

d) la eventuale accettazione del mediatore indicato dalla parte istante.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA TAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

4. la domanda di adesione alla mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

5. All'adesione deve essere allegato, il documento di identità in corso di validità, della parte o del legale rappresentante in caso di persona giuridica, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento delle spese di adesione e dell'indennità di mediazione per il primo incontro (il D.M. 150.23 art. 28).

Per "indennità di mediazione per il primo incontro" si intende, a norma di legge, l'importo complessivo che ogni parte è tenuta a versare in riferimento al I° incontro della procedura comprendente le spese di avvio (adesione) una tantum e le spese di mediazione (indennità) relative esclusivamente al primo incontro, di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023.

6. Il deposito del modello di adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

7. In mancanza di adesione formalizzata ai sensi del presente articolo, l'adesione di una parte che compaia al primo incontro di mediazione è constatata dal mediatore, previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione (spese di adesione) e dell'indennità di mediazione per il primo incontro;

9. Istanza di mediazione congiunta

1. La domanda di mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dai loro avvocati con procura è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione

2. L'adesione alla mediazione deve contenere:

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva il Codice Univoco, la PEC nonché i loro recapiti) delle parti, nonché i loro recapiti, e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni (nelle mediazioni volontarie non è necessaria l'assistenza legale);

b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL CIRCOLO "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

3. La domanda di adesione può contenere:

a) la concorde indicazione del nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Odm.

b) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in via telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento,

4. la domanda di mediazione congiunta deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

5. Alla domanda deve essere allegato, il documento di identità di tutte le parti in corso di validità, l'informativa privacy sottoscritta da tutte le parti, la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro (il D.M. 150/23 art. 28 Per "indennità di mediazione per il primo incontro" si intende, a norma di legge, l'importo complessivo che ogni parte è tenuta a versare in riferimento al I° incontro della procedura comprendente le spese di avvio una tantum e le spese di mediazione relative esclusivamente al primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023.

6. Il deposito della domanda di mediazione congiunta, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

10. Modalità di svolgimento degli incontri

1. Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato iscritto all'Albo, salvo quanto previsto dalla legge.

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

2. La parte impossibilitata in forza di giustificato motivo a presenziare personalmente, può delegare un terzo, munito di delega conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contenente gli estremi del documento di identità del delegante, per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA TAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

Il delegato, a partecipare all'incontro di mediazione, ne cura la presentazione e la consegna, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, Decreto Legislativo n.216 del 27 dicembre 2024, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

3. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore.

4. Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.

5. Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

b) Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

c) La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti,). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA GIURISDIZIONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

- d) Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate.
- e) Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare.
- f) I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data.
- g) Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria.
- h) Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria o dal Mediatore alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.
- i) Al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".
- l) All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti.
- m) Qualora nel corso dell'incontro si verifici un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA TAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

11. La mediazione in modalità telematica

1. Ai sensi dell'art. 8 bis, D.Lgs 28/2010 come modificato dal Decreto Legislativo n.216 del 27 dicembre 2024, la mediazione, con il consenso delle parti, può svolgersi anche in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2. Ciascuna parte può chiedere con il proprio atto introduttivo di svolgere la mediazione in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.

3. Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati al punto 5 dell'art.5 del presente regolamento.

4. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico, nativo digitale contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti.

Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore, telematicamente o a mezzo posta elettronica certificata.

Il Mediatore, ricevuto il documento, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

11.bis Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA TAGLIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

Ai sensi dell'art. 8 ter, D.Lgs 28/2010 come modificato dal Decreto Legislativo n.216 del 27 dicembre 2024, ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica davanti al mediatore.

5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

12. Il mediatore. Affidamento dell'incarico. Criteri.

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. I mediatori debbono essere iscritti all'Albo degli Avvocati o al registro dei praticanti e possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie, nonché sulla base di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili.

4. Il Responsabile dell'Organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione seguendo il criterio di progressione per ordine alfabetico, e fissa il luogo e la data del primo incontro che si terrà, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Organismo, non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo, in caso di domanda mediazione congiunta, diversa concorde indicazione delle parti.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA GIURISDIZIONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

Solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di particolare complessità o particolare delicatezza, nonché per gravi ed obiettive ragioni, il responsabile, potrà derogare al criterio della rotazione motivando la sua scelta.

5. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.

6. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art.3 punto 5 le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, con l'approvazione del responsabile dell'Organismo, il Mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti, per giustificati motivi non è condivisa dal responsabile dell'Organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.

7. In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro Mediatore. Ove il mediatore da sostituire sia anche responsabile dell'Organismo, provvederà alla sostituzione il Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

8. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 4.

9. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

10. Il Mediatore, informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

11. Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

12. Al momento dell'accettazione, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 7 del presente regolamento.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA GIURISDIZIONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

13. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, è facoltà del Mediatore di potersi avvalere di uno o più consulenti tecnici anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, o in assenza, il compenso verrà determinato in via analogica sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.

Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

13. Obblighi del Mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;

b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;

c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori

d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti

e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEI GLI AVVOCATI DELLA TAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

2. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione del Codice Etico, del Codice Deontologico Forense e delle disposizioni di cui all'art. 815, comma 1 numeri da 2 a 6 c.p.c.

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: "di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni"

4. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

5. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

6. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

7. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

8. In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di tre volte in un triennio, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

14. Riservatezza

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEI GLI AVVOCATI DELLA TAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il Mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore, e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'ODM, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.

15. L'incontro di conciliazione.

1. Il procedimento di mediazione, siccome previsto D.Lgs 28/2010 come modificato dal Decreto Legislativo n.216 del 27 dicembre 2024, ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA GIURISDIZIONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5- quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.

4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

5. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un mediatore ausiliario (cd. Co-Mediatore).

6. Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, il Mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore, nella stessa seduta, l'incontro di mediazione, in ogni caso nell'ambito della medesima giornata.

6. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo 28/10, il Mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

7. Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

8. Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo con conseguente accettazione delle ulteriori spese di mediazione.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA GIURISDIZIONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

9. Solo le parti ritualmente costituite che abbiano corrisposto le indennità dovute per il primo incontro di mediazione, possono richiedere, con giustificato motivo, un rinvio della prima seduta.

10. Tutte le richieste di rinvio devono essere sempre motivate e sono valutate caso per caso dall'Organismo, anche in mancanza di consenso di tutte le parti.

16. Proposta del Mediatore

1. Quando le parti non raggiungono un accordo, il Mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale, qualora disponga degli elementi necessari.

In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

2. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il Mediatore non può formulare la proposta.

3. Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs 28/2010:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

4. Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA TAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

5. Il Mediatore, comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata.

6. Le parti fanno pervenire al Mediatore e alla Segreteria dell'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal Mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata.

17. Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti,
- b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- e) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo.

2. Se è raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.

3. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo, eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.

6. In caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto digitalmente dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore.

7. Le parti ed i loro avvocati collegati da remoto cooperano in buona fede e lealmente affinché le firme siano apposte senza indugio. In tutte le ipotesi in cui l'accordo non è raggiunto, la

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA TAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

mancata sottoscrizione di alcuna delle parti del verbale redatto e trasmesso dal Mediatore non osta al deposito dello stesso presso la segreteria dell'organismo ed alla chiusura del procedimento.

8. Il processo verbale, contenente la scrittura dell'accordo di conciliazione, viene redatto in un originale di cui l'Organismo su richiesta delle parti rilascerà copia conforme.

9. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

18. Valore della lite e dell'accordo di conciliazione.

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di Procedura Civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

19. Indennità

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità comprensivo di IVA, oltre alle eventuali spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA TAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

L'indennità di primo incontro è dovuta da ciascuna parte, secondo l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, e va versata direttamente all'Organismo, al momento del deposito, all'IBAN, indicato nell'istanza.

Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo.

2. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 3 punto 3 del presente regolamento

3. Sono dovuti a titolo di spese di avvio i seguenti importi:

€ 40,00 + IVA per le liti di valore sino a € 1.000,00;

€ 75,00 + IVA per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;

€ 110,00 + IVA per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

4. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione (indennità primo incontro) i seguenti importi:

- € 60,00 + IVA per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

- € 120,00 + IVA per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;

- € 170,00 + IVA per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

5. Gli importi di cui sopra al punto 3 e 4 debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 3 e 4.

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento maggiorate del 10%, detratti gli importi già versati di cui ai precedenti punti 3 e 4.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL CIRCOLO "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

8. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento maggiorate del 25%, detratti gli importi già versati di cui ai precedenti punti 3 e 4. (accordo raggiunto al primo incontro, gli importi versati saranno detratti dalle ulteriori spese di mediazione)

9. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento, detratti gli importi già versati di cui ai precedenti punti 3 e 4.

10. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/10 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui sopra ai punti 3 e 4 nonché le ulteriori spese di mediazione previste sopra ai punti da 7 a 9 sono ridotte di un quinto.

12. Le parti sono tenute in solido a corrispondere al Mediatore le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella degli artt. 22 e 23 del presente regolamento, previste sopra ai punti da 7 a 10 e devono essere corrisposte comunque prima della fine del procedimento. In ogni caso i compensi indennità debbono essere corrisposti per intero all'Organismo prima del rilascio del verbale di accordo.

13. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.

14. Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge.

20. Patrocinio a spese dello Stato

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del decreto legislativo 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA GIURISDIZIONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

21. Codice etico

Premessa

Premesso che il mediatore caratterizza il suo compito e svolge l'incarico tenendo sempre presente i tre principi fondativi dell'indipendenza, dell'imparzialità e della neutralità nel significato precipuo di:

Indipendenza come assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti.

Imparzialità come attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

Neutralità come posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

Ciò premesso, nello specifico si rassegnano le seguenti norme di comportamento.

Norme di comportamento per i mediatori

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione in base agli artt. 23-024-25 del D.M. n. 150/2023.

Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

Il mediatore deve comunicare alle parti e al responsabile dell'organismo, qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale o personale con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della conciliazione; il fatto che il conciliatore o un suo collaboratore, socio, dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di conciliatore per una delle parti della controversia. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza ad assumere l'incarico di conciliatore o a svolgere la relativa funzione. In questi casi il conciliatore può accettare l'incarico o proseguire il procedimento

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA TAGLIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

di conciliazione, solo se è certo di essere in grado di mantenersi imparziale, neutrale e indipendente e solo con il consenso espresso delle parti.

1. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.

Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;

il ruolo del mediatore e delle parti;

gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.

Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore della lite e dalla tipologia della controversia.

Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Art. 22

Tabella delle indennità mediazioni obbligatorie e demandate con decurtazione di 1/5 calcolata sul valore medio (spese avvio – indennità primo incontro)

SPESE DI AVVIO	decurtate di 1/5	IVA
-Fino a € 1000,00	€ 32,00	7,04
-Da € 1001,00 a € 50.000,00	€ 60,00	13,20
-Per le liti superiore a € 50.000,00		
o di valore INDETERMINATO	€ 88,00	19,36

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE**DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA TAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"**

Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211

Regolamento

SPESE DI MEDIAZIONE	decurtate di 1/5	IVA
-Fino a € 1000,00	€ 48,00	10,56
-Da € 1001,00 a € 50.000,00	€ 96,00	21,12
-Per le liti superiore a € 50.000,00		
o di valore INDETERMINATO	€ 136,00	29,92

VALORE LITE Valore di riferimento di cui alla Tabella "A" al netto della decurtazione di 1/5 Indennità con IVA		
Fino a € 1.000,00	MEDIO € 96	IVA € 21,12
da € 1.000,00 a € 5.000,00	MEDIO € 180	€ 39,60
da € 5.001,00 a € 10.000,00	MEDIO € 292	€ 64,24
da € 10.001,00 a € 25.000,00	MEDIO € 464	€ 102,08
da € 25.001,00 a € 50.000,00	MEDIO € 768	€ 168,96
da € 50.001,00 a € 150.000,00 indeterminabile	MEDIO € 1.080	€ 237,60
da € 150.001,00 a € 250.000,00	MEDIO € 1.600	€ 352,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	MEDIO € 2.560	€ 563,20
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	MEDIO € 3.400	€ 748,00
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	MEDIO € 4.440	€ 968,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	MEDIO € 6.600	€ 1.452,00
Oltre € 5.000.001,00	Coefficiente dello 0.2%	

CALCOLO MAGGIORAZIONI IN CASO DI ACCORDO IN SEDE DI PRIMO INCONTRO (maggiorazione pari al 10% ex art. 30, comma 1 DM 150/23) O DI ACCORDO RAGGIUNTO SUCCESSIVAMENTE AL PRIMO INCONTRO (maggiorazione pari al 25% ex art. 30 comma 2)

VALORE LITE	Accordo in sede di primo incontro	IVA	Accordo SUCCESSIVO al primo incontro	IVA

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEI GLI AVVOCATI DELLA TAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
 Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
 registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

	(10 %)		(25%)	
Fino a € 1.000,00	9,6	2,11	24,00	5,28
da € 1.000,00 a € 5.000,00	18,00	3,96	45,00	9,90
da € 5.001,00 a € 10.000,00	29,20	6,42	73,00	16,06
da € 10.001,00 a € 25.000,00	46,40	4,64	116,00	25,52
da € 25.001,00 a € 50.000,00	76,80	16,89	192,00	41,80
da € 50.001,00 a € 150.000,00 indeterminabile	108,00	10,80	270,00	59,40
da € 150.001,00 a € 250.000,00	160,00	35,20	400,00	88,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	256,00	56,32	640,00	140,80
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	340,00	74,80	850,00	187,00
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	444,00	96,80	1.110,00	244,20
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	660,00	145,20	1.650,00	363,00
Oltre € 5.000.001,00	Coefficiente dello 0.2%			

Art. 23

Mediazioni Volontarie

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEI GLI AVVOCATI DELLA TAGIRONE "CALATINO SUD SIMETO"
 Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il
 registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211
Regolamento

Tabella Indennità' per le Mediazioni Volontarie

VALORI MINIMI

SPESE DI AVVIO

- Fino a € 1000,00 € 40,00 + IVA
- Da € 1001,00 a € 50.000,00 € 75,00 +IVA
- Per le liti superiori a € 50.000,01 o di valore INDETERMINATO € 110,00 +IVA

SPESE DI MEDIAZIONE

- Fino a € 1000,00 € 60,00 +IVA
- Da € 1001,00 a € 50.000,00 € 120,00 + IVA
- Per le liti superiori a € 50.000,01 o di valore INDETERMINATO € 170,00 +IVA

VALORE LITE Valore minimo di riferimento di cui alla Tabella "A"

- Indennità Fino a € 1.000,00 € 80 +IVA
- da € 1.000,00 a € 5.000,00 € 160 +IVA
- da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 290 +IVA
- da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 440 +IVA
- da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 720 +IVA
- da € 50.001,00 a € 150.000,00 indeterminabile € 1200 +IVA
- da € 150.001,00 a € 250.000,00 € 1500 +IVA
- da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 2500 +IVA
- da € 500.001,00 a € 1.500.000,00 € 3900 +IVA
- da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00 € 4600 +IVA
- da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 6500 +IVA

Oltre € 5.000.001,00 Coefficiente dello 0.2%

CALCOLO MAGGIORAZIONI IN CASO DI ACCORDO IN SEDE DI PRIMO INCONTRO (maggiorazione pari al 10% ex art. 30, comma 1 DM 150/23) O DI ACCORDO RAGGIUNTO SUCCESSIVAMENTE AL PRIMO INCONTRO (maggiorazione pari al 25% ex art. 30 comma 2)

VALORE LITE	Accordo in sede di primo incontro (10 %)	Accordo in sede di incontro SUCCESSIVO al primo (25%)
Fino a € 1.000,00	8	20

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE**DELL'ORDINE DEI GLI AVVOCATI DELLA GIURISDIZIONE "CALATINO SUD SIMETO"**

Istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA nr 267 del 15.04.2010 iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 04.04.2011 al nr 211

Regolamento

da € 1.000,00 a € 5.000,00	16	40
da € 5.001,00 a € 10.000,00	29	72,50
da € 10.001,00 a € 25.000,00	44	105
da € 25.001,00 a € 50.000,00	72	180
da € 50.001,00 a € 150.000,00	120	300
indeterminabile		
da € 150.001,00 a € 250.000,00	150	375
da € 250.001,00 a € 500.000,00	250	625
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	390	975
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	460	1150
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	650	1625
Oltre € 5.000.001,00 Coefficiente dello 0.2%		